



COMUNE DI PIOLTELLO

Città Metropolitana di Milano

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 64 DEL 18/04/2017	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP); APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' INCLUSI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI PIOLTELLO

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **Aprile**, alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE	Sindaca	Assente
GAIOTTO SAIMON	Vice Sindaco	Presente
GAROFANO SIMONE	Assessore	Presente
D'ADAMO JESSICA	Assessore	Presente
BUSETTO ANTONELLA	Assessore	Presente
GHIRINGHELLI PAOLA	Assessore	Presente
BOTTASINI GIUSEPPE	Assessore	Assente
BALDARO MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il **Vicesegretario** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Saimon Gaiotto** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- a) il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- b) l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
 - 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
-

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rilevano né la forma giuridica, né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - a. totale dell'attivo,
 - b. patrimonio netto,
 - c. totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. I parametri per valutare la sussistenza del requisito di irrilevanza, con riferimento al bilancio del Comune di Pioltello, sono i seguenti:

Parametro	Valore al 31/12/15	Soglia di rilevanza (10%)
Totale Attivo	€ 187.473.045,25	€ 18.747.304,53
Totale P.N.	€ 67.329.912,10	€ 6.732.991,21
Ricavi caratteristici	€ 27.979.952,82	€ 2.797.995,28

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ente sono indicate le società controllate e partecipate e gli enti pubblici vigilati, nonché gli enti di diritto privato controllati o partecipati.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31 marzo 2015 e la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33 del 31 marzo 2016 mediante le quali è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (anno 2015) ed il suo aggiornamento (anno 2016) ex art. 1, c. 612, Lg. 190/14.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 gennaio 2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017- 2019 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22 dicembre 2016 il DUP 2017- 2019;

RILEVATO che alla data di adozione della presente deliberazione risulta tuttora in atto il processo di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/16, e che lo stesso troverà conclusione entro i termini definiti dalla normativa, ora fissati al 30 giugno 2017.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, ed inseriti nei due elenchi allegati alla presente deliberazione:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (Allegato A);
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (Allegato B).

RITENUTO di non includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, e quindi nell'elenco di cui all'Allegato A) della presente deliberazione le entità rappresentate nella tabella seguente, con le motivazioni ivi riportate.

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Motivazioni dell'esclusione dal Gruppo Amministrazione Pubblica
Pavia Acque S.c.a.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	0,141%	Non rientra nella definizione di "società partecipata" ex PC 4/4 Punto 2
Banca Centropadana Credito cooperativo	Società cooperativa per azioni	0,0000314%	Non rientra nella definizione di "società partecipata" ex PC 4/4 Punto 2
Rocca Brivio Sforza S.r.l.	Società a responsabilità limitata - IN LIQUIDAZIONE	0,7116507%	Non rientra nella definizione di "società partecipata" ex PC 4/4 Punto 2
TASM Romania s.r.l.	Società a responsabilità limitata - IN FALLIMENTO	0,56%	Non rientra nella definizione di "società partecipata" ex PC 4/4 Punto 2
Fondazione LIDA	Fondazione di partecipazione	1,39%	Fondazione che ha esaurito il proprio oggetto sociale nel corso del 2015

DATO ATTO che ai fini della definizione dell'Area di consolidamento i parametri del Comune di Pioltello presi come riferimento per la verifica del criterio della rilevanza, ai sensi del Punto 3.1 del Principio Contabile n. 4/4, All. al D.Lgs. 118/11 sono desunti dal Rendiconto della gestione 2015, e sono i seguenti:

Parametro	Valore al 31/12/15	Soglia di rilevanza (10%)	Indicatore calcolato
Totale Attivo Capogruppo	€ 187.473.045,25	€ 18.747.304,53	Attivo partecipata/ Attivo Capogruppo
Totale P.N. Capogruppo	€ 67.329.912,10	€ 6.732.991,21	P.N. Partecipata/ P.N. Capogruppo
Ricavi caratteristici	€ 27.979.952,82	€ 2.797.995,28	Ricavi caratteristici partecipata/ Ricavi caratteristici capogruppo

RITENUTO di non includere nell'Area di consolidamento del Bilancio consolidato 2016, e quindi nell'elenco di cui all'Allegato B) della presente deliberazione le entità rappresentate nella tabella seguente, con le motivazioni ivi riportate.

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Motivazioni dell'esclusione dall'Area di consolidamento
Reti sportelli per l'energia e l'ambiente	Società consortile a responsabilità limitata - IN LIQUIDAZIONE	1,17%	Irrelevanza: <ul style="list-style-type: none"> Attivo entità/ Attivo capogruppo <input type="checkbox"/> 0,18% P.N. entità/P.N. capogruppo <input type="checkbox"/> 0,03% Ricavi car. entità/Ricavi car. Capogruppo <input type="checkbox"/> 1,99%
CAP Holding S.p.A.	Società per azioni	1,39%	Il Comune di Pioltello detiene una partecipazione nella società pari all'1,39%. La quota di partecipazione, pertanto è superiore alla soglia minima

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Motivazioni dell'esclusione dall'Area di consolidamento
			<p>dell'1% che consente di diritto l'esclusione dall'area di consolidamento, ai sensi del Punto 3.1 del Principio contabile 4/4 All. D.Lgs. 118/11.</p> <p>Tuttavia la partecipazione detenuta, seppur in una situazione di controllo congiunto con gli altri enti locali soci della società, non consente al Comune di Pioltello di esercitare un'influenza significativa sulla stessa.</p> <p>Si ritiene, quindi, più rispondente ai principi contabili generali di veridicità, chiarezza e correttezza del bilancio consolidato (Principio contabile 4/4, Punto 1), l'esclusione di questa partecipazione dall'Area di consolidamento.</p> <p>Si rimanda, in proposito, al Principio OIC n. 17 (applicabile per effetto del Punto 6 del Principio contabile 4/4), ed alla disciplina civilistica in materia di rilevanza delle partecipazioni. Si richiamano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 28 del D.Lgs. 127/91, in base al quale possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti (lett. a)); • l'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 127/91, Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate; • l'art. 29, c. 3bis del D.Lgs. 127/91, in base al quale "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Motivazioni dell'esclusione dall'Area di consolidamento
			<p>abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta".</p> <p>Sulla base di tali disposizioni si ritiene di escludere la partecipazione in CAP Holding S.p.A. dall'area di consolidamento.</p>
Amiacque s.r.l.	Società a responsabilità limitata	1,39%	<p>Amiacque è una società controllata al 100% da Cap Holding S.P.A.</p> <p>Il Comune di Pioltello detiene una partecipazione indiretta in Amiacque, per effetto della partecipazione detenuta in CAP Holding S.P.A.</p> <p>Si ritiene di escludere la partecipazione in Amiacque dall'area di consolidamento per le medesime ragioni che motivano l'esclusione di CAP Holding S.p.A.</p>
AFOL Metropolitana	Azienda speciale consortile	1,45%	<p>AFOL Metropolitana è un'azienda speciale consortile nei confronti della quale il Comune di Pioltello detiene una partecipazione pari all'1,45%. La quota di partecipazione, pertanto è superiore alla soglia minima dell'1% che consente di diritto l'esclusione dall'area di consolidamento, ai sensi del Punto 3.1 del Principio contabile 4/4 All. D.Lgs. 118/11.</p> <p>Tuttavia l'Azienda non ha in essere l'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte del Comune di Pioltello, pur perseguendo, la stessa, finalità istituzionali che giustificano il mantenimento della partecipazione da parte del Comune.</p> <p>Tuttavia la partecipazione detenuta, seppur in una situazione di controllo congiunto con gli altri enti locali soci della società, non consente al Comune di Pioltello di esercitare un'influenza significativa sulla stessa.</p> <p>Si ritiene, quindi, più rispondente ai principi contabili generali di veridicità, chiarezza e correttezza del bilancio consolidato (Principio contabile 4/4, Punto 1), l'esclusione di questa</p>

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Motivazioni dell'esclusione dall'Area di consolidamento
			partecipazione dall'Area di consolidamento.

RITENUTO, pertanto di includere nell'Area di consolidamento del Bilancio consolidato 2016, e quindi nell'elenco di cui all'Allegato B) della presente deliberazione le entità rappresentate nella tabella seguente.

Entità	Forma giuridica	Quota di partecipazioni	Capogruppo intermedia	Metodo di consolidamento
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	Azienda speciale	100%	No	Integrale
Far.Com. S.r.l.	Società a responsabilità limitata	40,30%	No	Proporzionale
CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A.	Società per azioni	15,00%	No	Proporzionale
Cogeser S.P.A.	Società per azioni	28,18%	Sì	Proporzionale, tramite il bilancio consolidato della capogruppo intermedia
Cogeser Energia s.r.l.	Società a responsabilità limitata	28,18%	No	Proporzionale, tramite il bilancio consolidato della capogruppo intermedia
Cogeser Servizi s.r.l.	Società a responsabilità limitata	28,18%	No	Proporzionale, tramite il bilancio consolidato della capogruppo intermedia
Cogeser Servizi idrici s.r.l.	Società a responsabilità limitata	28,18%	No	Proporzionale, tramite il bilancio consolidato della capogruppo intermedia

RILEVATO CHE le società Cogeser S.P.A., Cogeser Energia s.r.l., Cogeser Servizi s.r.l. e Cogeser Servizi idrici s.r.l. fanno parte del medesimo Gruppo aziendale, la cui Capogruppo Cogeser S.P.A. redige annualmente il bilancio consolidato. Pertanto, ai sensi del Punto 2 del Principio contabile N. 4/4, All. al D.Lgs. 118/11, il consolidamento di tali entità verrà effettuato aggregando il bilancio consolidato della società Capogruppo.

RILEVATO, pertanto, che il bilancio consolidato 2016 del "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Pioltello verrà redatto consolidando i bilanci delle seguenti entità:

- Comune di Pioltello – Capogruppo;
- Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura – Ente strumentale controllato;
- Far.Com. S.r.l. – Società partecipata;
- CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A. – Società partecipata
- Cogeser S.P.A. – Società partecipata – Capogruppo intermedia, consolidata attraverso il bilancio consolidato di gruppo.

DATO ATTO CHE il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126, al punto 3.2 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunichi agli enti, alle aziende e alle società incluse nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmetta a ciascuno di tali enti, l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tutto ciò premesso

DATO ATTO CHE

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario - Patrimoniale in data 14/04/2017, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario - Patrimoniale in data 14/04/2017, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Vice Segretario Generale in data 18/04/2017.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, "l'Elenco degli enti, delle aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica" (Allegato A), nel quale sono individuati gli enti, le aziende e le società inclusi nel "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Pioltello;
 - 2) Di approvare l'"Elenco degli enti, delle aziende e le società inclusi nel Bilancio consolidato" (Allegato B), nel quale sono individuati gli enti, le aziende e le società inseriti nell'area di consolidamento del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Pioltello;
 - 3) Di dare atto, pertanto, che il "Gruppo bilancio consolidato 2016" del Comune di Pioltello è formato, dai seguenti soggetti:
 - Comune di Pioltello – Capogruppo;
 - Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura – Ente strumentale controllato;
 - Far.Com. S.r.l. – Società partecipata;
 - CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A. – Società partecipata
 - Cogeser S.P.A. – Società partecipata – Capogruppo intermedia, consolidata attraverso il bilancio consolidato di gruppo
 - 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuale alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
 - 4) Di approvare il documento "Linee guida per la definizione del bilancio consolidato 2016" redatto a cura del Servizio Finanziario contenente le direttive di consolidamento rivolte alle società, alle aziende ed agli enti strumentali da includere nell'Area di consolidamento del Bilancio consolidato 2016 (allegato C).
-

- 5) Di dare atto che il servizio Finanziario provvederà a rendere pubblico nelle forme adeguate i contenuti del presente atto presso le entità destinatarie;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Vice Presidente
F.to SigSSig. Gaiotto Saimon

Il Vicesegretario
F.to Dott. Andrea Novaga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- **è stata pubblicata** nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/04/2017 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

- **è stata trasmessa** in elenco ai Capigruppo in data 24/04/2017 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA:

18/04/2017

Ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Diego Carlino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi _____
